



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÁ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

Le frodi aziendali: “Il caso Madeira”

Business fraud: “The Madeira case”

Relatore

Prof. Marco Giuliani

Rapporto finale di

Sara Liberatore

A.A. 2019/2020

INDICE

1.INTRODUZIONE	3
2. ASPETTI GENERALI DELLA FRODE AZIENDALE	4
2.1 Aspetti introduttivi	4
2.2 Radici del comportamento illecito: “il triangolo della frode”	5
2.3 Tipologie di frodi aziendali	8
3. PRINCIPALI NORMATIVE E RUOLO DEL REVISORE AZIENDALE ..	11
3.1 Disciplina ed evoluzione normativa delle frodi	11
3.2 Principio contabile di riferimento: l’Isa 240	13
3.3 Gestione della frode e ruolo del revisore	16
4. “IL CASO MADEIRA”	21
4.1 Spiegazione del caso	21
4.2 Analisi del caso e metodi usati per l’attuazione della frode	22
4.3 Tecniche di prevenzione di una frode	24
5. CONCLUSIONE	27
Bibliografia e Sitografia	29

1.INTRODUZIONE

Questo elaborato vuole analizzare e approfondire il tema della frode aziendale, un fenomeno che in molti settori, nonostante il progredire della tecnologia e le molte disposizioni normative emanate nel tempo, è sempre attuale e difficile da debellare.

Al fine di delineare al meglio l'oggetto della relazione, sarà opportuno, innanzitutto, fornire una definizione di frode aziendale, analizzare le caratteristiche e le diversità dei soggetti coinvolti e individuarne le cause.

Le motivazioni scatenanti un atto fraudolento differiscono da caso a caso e dipendono da una serie di fattori contingenti legati alla singola situazione: tuttavia è possibile individuare alcuni elementi tipici che caratterizzano comportamenti illeciti.

Seguirà poi un'analisi precisa di tale fenomeno in relazione alla normativa vigente e al principio generico sulle frodi, che definisce una serie di azioni che il Revisore Contabile, o La società di revisione, soggetto a cui viene affidata la redazione di un documento che includa tutti i dettagli sulla valutazione della correttezza del bilancio di un'azienda e della sua solidità economica, ha l'obbligo di attivare in presenza di frode.

Sarà, infine, analizzato un reale caso di maxi frode fiscale internazionale di 36 milioni di euro, chiamata "operazione Madeira", messa in atto dalla Guardia di Finanza di Pescara.

2. ASPETTI GENERALI DELLA FRODE AZIENDALE

2.1 Aspetti introduttivi

Negli anni molti studiosi hanno cercato di dare una vera e propria definizione di frode, senza però riuscirci poiché non esiste una definizione legale o universalmente accettata.

Spiegheremo, quindi, la frode in diversi modi partendo da quello più utilizzato, in generale possiamo definirla come *“insieme di attività disoneste e ingannevoli volte, direttamente o indirettamente, a sottrarre valore a un business, a vantaggio o meno di chi commette l'azione”*. [1]

Nell'ordinamento italiano non viene chiaramente individuata la fattispecie fraudolenta; il codice civile, infatti, non definisce in modo esplicito la frode ma si limita a configurare solo l'ipotesi di “contratto in frode alla legge”, fattispecie di illiceità nella causa di un contratto, contraria a norme imperative (art. 1344 c.c.).

Il Codice Penale si mostra al contrario più preciso per un primo inquadramento del problema, in quanto, pur non parlando esplicitamente di frode, qualifica la fattispecie di “truffa”, ossia quando uno o più soggetti “con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura/procurano a sé o agli altri un ingiusto profitto con altrui danno” (art. 640 Cod. Penale).

Per poter parlare di frode occorrono i seguenti elementi:

- l'attore e la vittima (elementi soggettivi);
- l'inganno, l'ingiusto guadagno e/o il danno (elementi oggettivi).

Il processo di realizzazione della frode avviene, perciò, in modo molto lineare: l'attore (soggetto attivo), ingannevolmente, induce in errore la vittima (soggetto passivo) e procura a sé o ad altri un vantaggio ingiusto unito ad un altrettanto ingiusto danno per vittima o per altri.




Fig.II.1 Rappresentazione grafica della realizzazione di una frode.

Con riferimento alla gestione aziendale, il termine frode va inteso in senso più ampio, includendovi qualunque comportamento attivo od omissivo che sia causa di un indebito profitto e un danno, anche potenziale.

La frode quindi tende a sovrapporsi con il comportamento scorretto e sleale, infatti anche la mancata segnalazione da parte di un soggetto di un errore preesistente commesso dalla vittima sembra sufficiente per qualificare un atto come fraudolento.

2.2 Radici del comportamento illecito: “il triangolo della frode”

La frode è compiuta con motivazioni proprie e con opportunità specifiche, a livelli diversi e per un'ampia varietà di situazioni. È possibile identificare alcuni elementi

tipici che contraddistinguono tutti i comportamenti fraudolenti. Il primo ad individuarli è stato Donald R. Cressey, secondo il quale *“Le persone tradiscono la fiducia che è stata loro accordata quando si trovano di fronte ad un problema finanziario non condivisibile con altri, quando sono consapevoli che questo problema può essere segretamente risolto approfittando del proprio ruolo a danno dell’organizzazione, e quando sono capaci di fare convivere la concezione di loro stessi come persone degne di fiducia con quella di utilizzatori non autorizzati dei fondi o delle proprietà loro affidate”*.^[2]

La teoria, nota come *“The fraud triangle”* (triangolo della frode), elaborata negli anni Cinquanta, stabilisce che ogni frode presenta tre elementi caratterizzanti:

- Motivo: il bisogno di commettere la frode (ad esempio, necessità di denaro);
- Razionalizzazione: l'ideologia di chi commette la frode, che ritiene di avere un motivo giustificato (es: lo fanno tutti);
- Opportunità: la situazione interna che rende possibile la frode, il più delle volte l'assenza di controlli interni.



Fig.II.2 Triangolo della frode

Tale teoria, permette di individuare il potenziale comportamento fraudolento, ma la possibilità di individuare l'effettivo comportamento dipende da:

- Abilità;
- Frequenza e ampiezza, più sono rare e più sono difficili da scoprire e viceversa.

Normalmente quando si parla di frodi ci sono due comportamenti all'opposto:

- Frode importante fatta una volta sola;
- Frode piccola ripetuta tantissime volte nel tempo;
- Livello di autorità, più è potente chi falsifica, più è difficile scoprire una frode;
- Livello di collusione, ovvero quante persone sono d'accordo. Quasi tutti i casi di frode sono spesso fatti da più persone;
- Ammontare dei singoli importi.

La teoria di Cressey fu poi approfondita negli anni Ottanta dal sociologo statunitense, W. S. Albrecht, il quale ha delineato una nuova teoria sui fattori che stimolano un comportamento fraudolento, denominata *fraud scale*.

I tre fattori individuati, che sono alla base della propensione dei soggetti a commettere questo tipo di reato, sono:

- l'impianto etico individuale;
- la percezione di una serie di bisogni;
- l'opportunità di compiere la frode.

La somiglianza con la teoria di Cressey è piuttosto evidente, ma Albrecht è stato in grado di innovarla e renderla più esaustiva, in quanto ha voluto dare un peso ai vari fattori che inducono gli individui a commettere atti illeciti.

2.3 Tipologie di frodi aziendali

La frode può svilupparsi in qualsiasi parte del bilancio d'esercizio, nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa e in tutte le informazioni prodotte che si trovano in eventuali allegati del bilancio.

L'ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) mette a disposizione una delle più precise rappresentazioni del panorama di frodi aziendali, classificandole in tre macrogruppi:

- corruzione;
- appropriazione indebita;
- frodi di bilancio.

Di seguito si riporta un grafico riassuntivo.

TIPI DI FRODI AZIENDALI




Fig. II.3 Tipologie di frodi aziendali

Sempre a livello macro possiamo distinguere le frodi interne o esterne, che si differenziano l'una dall'altra per modalità di sviluppo e per modalità di prevenzione e fronteggiamento. [3]

Due tipologie ed esempi di frode interna sono *corporate fraud* e *white collar crime*. Con il primo termine, *corporate fraud*, si intende la frode messa in atto dal vertice della società stessa, solitamente dal consiglio d'amministrazione. Invece con il termine *white collar crime* si intende la frode svolta nell'ambito della struttura organizzativa aziendale e del sistema di governo e di controllo. Quest'ultimo tipo di frode è molto difficile da identificare in quanto intrinseco nei meccanismi consolidati della società. Infine una ulteriore distinzione può essere attuata anche in base alla "traccia" che la frode lascia nei libri contabili:

- l'alterazione di valori certi, che si verifica, attraverso il coinvolgimento di terzi soggetti o attraverso la manomissione di documenti contabili. Queste possono essere individuate dai revisori con l'attuazione di test sostanziali, ma sempre in funzione dell'entità della distorsione avvenuta in bilancio;
- la manipolazione di valori stimati e congetturati, suscettibili di alterazione da parte degli amministratori per la messa in atto di politiche di bilancio volte ad occultarli;
- la distorsione nella classificazione dei valori dello stato patrimoniale e del conto economico, dove l'alterazione di questi può incidere sull'entità del capitale o del reddito e condurre in errore il lettore del bilancio. Un esempio di distorsione potrebbe essere l'iscrizione di un credito immobilizzato, che di norma deve essere iscritto nella voce "Immobilizzazioni" nell'attivo circolante, creando così aspettative non veritiere;
- l'omissione o falsificazione di informazioni. La frode in questo caso, si attua sulle informazioni che compongono o che accompagnano il bilancio, al fine di determinare situazioni economico-finanziarie non reali.

3. PRINCIPALI NORMATIVE E RUOLO DEL REVISORE AZIENDALE

3.1 Disciplina ed evoluzione normativa delle frodi

La disciplina normativa di false informazioni in bilancio ha subito, dal Codice di Commercio del 1882 sino ad arrivare alle normative vigenti, varie modifiche.

Il Codice di Commercio in relazione alle false comunicazioni sociali, all'art. 247, disciplinava la natura penale dell'atto commesso prevedendo solamente una pena pecuniaria. A seguito della crisi economica del 1929, in cui molte imprese italiane vennero colpite, si rettificò il ruolo della disciplina.

In particolare la modifica più sostanziale si ebbe con il Regio Decreto Legge 1459/1930 poi transitato nella legge del 4 luglio 1931 n°660138. Con questa legge il reato iniziò ad essere rigidamente punito, passando dalla sola pena pecuniaria a delitto. Con l'introduzione del Codice Civile del 1942 e la conseguente abrogazione del precedente Codice di Commercio, il reato trova applicazione nell'art. 2621 come "False comunicazioni e illegale ripartizione degli utili o acconti sui dividendi". L'articolo, oltre ad evidenziare quello che era il profilo psicologico come comportamento fraudolento, includeva l'occultamento delle valutazioni qualora esse si qualificassero come artificiose, e volte a dimostrare utili che in realtà non erano stati conseguiti dalla società, per trarre vantaggio economico.

Questa disciplina e in particolare l'art.1, rimane la norma più longeva che regola le false comunicazioni in bilancio, infatti per più di sessant'anni ha subito solamente lievi modifiche.

La dottrina non dava un'interpretazione esaustiva del reato, e la giurisprudenza rispettivamente non utilizzava la norma come contrasto ai fenomeni, infatti negli ultimi anni del XX secolo stavano aumentando in maniera esponenziale i casi. Il legislatore decise, dunque, di rafforzare la normativa delineando parametri più rigidi rispetto alla precedente norma.

Il D.Lgs. 11 aprile 2002 n°61 individua, quindi, a differenza del precedente articolo, le distinzioni:

- tipologia dell'illecito;
- entità della pena;
- regime di procedibilità.

Si può quindi individuare una prima fattispecie che riguarda una multa applicabile a tutte le società, nei casi in cui esse non arrechino danni derivanti dal comportamento fraudolento agli attori che abbiano un interesse nella società. Inoltre, si possono individuare due fattispecie delittuose rispettivamente se il danno è stato commesso da società non quotate, (ex art.2622 comma 1), o da società quotate, (art.2622 comma 3).

In tutte e tre le fattispecie si individuano i soggetti attivi che commettono l'atto, gli elementi costitutivi e il fine ultimo della frode, ossia false comunicazioni per raggiungere un ingiusto profitto. L'unica differenza sta nel fatto che nella prima fattispecie, a differenza delle altre due, non è necessario che sia stato commesso il danno.

Il reato di falso in bilancio è stato distinto in:

- False comunicazioni sociali, che riguardano il reato commesso da società non quotate regolato dall'art.2621 del c.c.;
- False comunicazioni sociali delle società quotate, ossia reato che prevede la reclusione dei soggetti attivi da 3 agli 8 anni, e regolato dall'art.2622 del c.c.

Si passa da una focalizzazione sulla commissione o meno dell'atto (precedente normativa), alla distinzione delle fattispecie in base al contesto, società quotate o non quotate, in cui l'atto si verifica.

La più grande novità che viene apportata è stata "l'introduzione di soglie minime di non punibilità che sono rapportate al patrimonio netto, risultato economico al lordo delle imposte e dalle valutazioni estimative singolarmente considerate". A causa di queste soglie minime introdotte che prevedevano quindi una depenalizzazione del reato di falso in bilancio, la norma è stata fortemente criticata. Per questo motivo, una successiva modifica è stata l'eliminazione delle soglie minime di non punibilità.

Sono stati inseriti inoltre due articoli nel codice civile, l'art.2621-bis che riguarda il falso in bilancio di società non quotate di lieve entità e l'art.2621-ter che riconosce al giudice il potere di valutare l'eventuale danno che il comportamento fraudolento ha apportato agli *stakeholders*.

3.2 Principio contabile di riferimento: l'Isa 240

I principi contabili sono fondamentali per agevolare lo scambio e l'efficienza dei mercati finanziari europei e per conformare ai regolamenti comunitari i comportamenti delle imprese, al fine di introdurre una regolamentazione comune. Lo scopo è quello

di fornire un riscontro immediato in materia di contabilità, proprio perché il sistema di norme garantisce che le aziende dei Paesi membri della Comunità Europea vi si attengono.

I principi ISA Italia, ad eccezione dei principi di revisione (ISA Italia) n.250B e n.720B, e l'ISCQ Italia, equivalgono ai principi ISA Clarified Versione 2009 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB), tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportare l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but It necessary to make Limited Modifications".

Il principio di revisione internazionale n.240 (ISA Italia) "Le responsabilità del revisore relativamente alla possibilità di esistenza di frodi nell'ambito del bilancio", stabilisce, appunto, le regole che il revisore deve seguire per verificare la possibile esistenza di frodi. Il principio deve essere letto congiuntamente:

- al principio di revisione internazionale n. 200 (ISA Italia) "Obiettivi generali del revisore indipendente e lo svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia);
- al principio ISA315 "Comprensione dell'impresa e valutazione dei rischi di errori significativi";

- al principio ISA330 “Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”;
- al principio ISA 250 “La conformità a leggi e regolamenti”;
- SAS n°99 Consideration of Fraud (US).

Il revisore dovrà comprendere il sistema di controllo interno e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi e dare giudizio con adeguate procedure di revisione.

Il revisore, pertanto, è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errori significativi in bilancio, perché l’esistenza di una frode secondo la definizione del codice penale non determina necessariamente l’esistenza di una frode nell’ambito della revisione aziendale, appunto perché magari quella frode non ha causato un errore significativo in bilancio.

Vi è, però, una sostanziale differenza tra frode ed errore:

- la frode è originata da un atto intenzionale, dolosamente posto in essere, quindi è voluta, premeditata e pianificata;
- l’errore, è determinato da un comportamento non intenzionale, non voluto e incidentale (ad esempio errore nel processo di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati nella redazione del bilancio, errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei dati, errore nell’applicazione dei principi contabili inerenti la misurazione, rilevazione).

Per questo motivo esiste un principio sulla frode e non sull’errore, perché la frode essendo intenzionale è più difficile da scoprire (chi pone in essere una frode lo fa in modo che questa non venga scoperta, accompagnata da schemi organizzativi sofisticati

e attentamente progettati); mentre l'errore è facile da individuare perché non viene occultato.

Il principio 240 riprende il concetto di scetticismo professionale delineato nei documenti n. 200 "Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio" e n. 320 "Il concetto di significatività nella revisione": l'atteggiamento richiesto al revisore, in tutte le fasi della propria attività, per valutare correttamente i rischi di errori significativi dovuti a frodi. Si richiede cioè un approccio dubitativo nei confronti della direzione e del personale dell'azienda e una valutazione critica degli elementi probativi acquisiti.

3.3 Gestione della frode e ruolo del revisore

L'attività di revisione viene svolta per garantire la trasparenza del mercato, nonché offrire tutela a tutte le parti interessate all'andamento dell'azienda (dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, fisco, ecc).

Per evitare che all'interno dell'azienda si attuino dei comportamenti fraudolenti che potrebbero scaturire in atti illeciti, si possono adottare dei meccanismi di gestione del rischio. La gestione può essere attuata in due diverse modalità: gestione ex ante, svolta all'interno della società e ex post, sia a livello interno che esterno alla società.

Un sistema di controllo efficace ed adeguato dovrebbe consentire da un lato un monitoraggio costante delle attività e dall'altro una tempestiva capacità di intervento.

Per far fronte ai problemi di frode, si possono individuare due metodi di approccio del revisore a tale problematica.

Il primo si basa sul ruolo centrale che il sistema di controllo interno svolge. Il revisore infatti usufruisce e valuta le analisi svolte dal Sistema di Controllo Interno (SCI) per verificare se ci sono indicatori di presenza di atti fraudolenti anche detti *red flags*. “La loro percezione e la loro adeguata comprensione risulta essere l’elemento critico della metodologia di risposta alla frode da parte del revisore” [4]

Il secondo approccio si discosta dal primo in quanto si basa sull’attività diretta, ruolo attivo, del revisore nella ricerca di eventuali atti illeciti indipendentemente dal sistema di controllo interno della società.

Questo processo di attività, diretta del revisore nel ricercare frodi senza apparenti indizi o specifici sospetti in merito all’esistenza della frode, prende il nome di *fraud auditing*. Il processo si basa su quattro elementi:

- identificazione del rischio di frode. In questa prima fase del processo il revisore identifica quali schemi di frode potrebbero interessare la società, come questi schemi potrebbero verificarsi, quali processi potrebbero essere coinvolti e quali strategie di occultamento potrebbero essere effettuate da chi commette l’illecito;
- apprezzamento della probabilità che i rischi si verifichino. In questa fase il revisore deve valutare se e in che misura una particolare tipologia di frode potrebbe aver luogo in seno ad un’impresa, a quale livello organizzativo essa potrebbe verificarsi e quali potrebbero essere gli effetti quali-quantitativi che la frode potrebbe avere e le loro risposte specifiche. Occorre sottolineare che questo tipo di rischio definito *fraud risk*, si discosta da quello che è il rischio di controllo a cui il revisore è normalmente chiamato nell’esercizio della sua attività, anche detto *risk assesment*;

- impostazione di opportune procedure di *fraud auditing* coerenti con lo schema di frode reputato maggiormente riscontrabile. Il revisore può usufruire di una valutazione del sistema di controllo interno ed evitare di cadere in “trappole” che il fautore della frode potrebbe mettere in atto per camuffare il suo comportamento illecito. Può avvalersi di tecniche di campionamento svolte non su un campione casuale, ma bensì basandosi su scenari coerenti con il quadro di frode da analizzare al solo scopo di individuarla.
- formulazione delle conclusioni emerse dall’analisi di tutte le informazioni scaturite dalle precedenti fasi.

Alla fine di questo processo di *fraud auditing* il revisore, in caso di riscontro positivo, dovrà comunicare alla società della possibile presenza di frode. È necessario sottolineare che nella realtà questa procedura non viene utilizzata in maniera così schematica perché è difficile riscontrare situazioni reali in cui questa metodologia può essere fatta ricadere nella sua forma analizzata.

Allo scopo quindi di individuare una possibile frode è necessario che, una volta svolta la *fraud auditing*, vengano verificate le ipotesi e i casi individuati dal revisore. Inizia così il processo di *fraud investigation*.

In questa fase inizia il processo di investigazione per verificare o meno la frode e in caso positivo prendere decisioni a riguardo. Nonostante questi due processi, *fraud auditing* e *fraud investigation*, abbiano la stessa finalità, si svolgono in maniera diversa: la prima viene svolta dal revisore sulla base di principi di revisione stabiliti, la seconda invece viene svolta dal vertice aziendale o dal comitato di controllo dell’impresa e viene svolta “secondo le normative le disposizioni procedurali sancite

e regolamentate dal diritto civile penale con il preciso scopo di corroborare o confutare la concretezza della sospettata presenza di atti fraudolenti emersa quale esito dell'attività di fraud auditing"[5]

Compito del revisore, è solamente quello di identificare possibili attività che rappresentino una violazione delle leggi ed esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione economico finanziaria applicabile.

Se il revisore scopre la frode deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla direzione e se sussistono dubbi sull'integrità della direzione c'è l'obbligo di richiedere un parere legale. A causa dei limiti intrinseci all'attività di revisione contabile vi è un inevitabile rischio residuo che alcuni errori significativi presenti nel bilancio non siano individuati: il rischio, infatti, di non identificare un errore significativo derivante da frodi può essere maggiore rispetto a quello di non rilevare un errore significativo derivante da comportamenti non intenzionali, perché come spiegato in precedenza, le frodi possono essere accompagnate da schemi architettati.

Il revisore esercita lo scetticismo professionale e non può ritenersi soddisfatto da elementi probativi che non siano persuasivi sulla base della semplice convinzione che la direzione ed i responsabili dell'attività di *governance* siano onesti e si comportino con integrità. Eventualmente nel caso in cui, a seguito della rilevazione di un errore derivante da una frode effettiva o sospetta, ritenga di trovarsi in un contesto tale da mettere in discussione la continuazione dell'incarico medesimo, può considerare di recedere dall'incarico. In tal caso dovrà stabilire le responsabilità professionali e legali applicabili alle circostanze, valutare la compatibilità dell'eventuale recesso con il

quadro normativo e regolamentare applicabile allo specifico incarico, nonché stabilire l'eventuale obbligo di dare informativa a chi ha conferito l'incarico e/o all'autorità di vigilanza competente.

4. “IL CASO MADEIRA”

4.1 Spiegazione del caso

Il caso in questione è stato accertato come una maxi evasione fiscale internazionale, messa in atto grazie ad un ingegnoso sistema illegale adottato da un noto professionista esperto di fiscalità internazionale che ha il proprio studio a Pescara, nella città abruzzese.

La maxi frode è stata denominata “Operazione Madeira”, in quanto l’autore aveva stabilito contatti con numerose aziende italiane per cui agiva, nel ruolo di ideatore e in quello di *trait d’union* tra le imprese italiane e quelle con falsa sede a Madeira, per la quale curava tutti gli aspetti fiscali ed amministrativi, grazie anche al supporto professionale di un avvocato italiano (residente a Madeira) e domiciliato dalle società esterovestita.

Nelle indagini, durate circa due anni, sono stati coinvolti anche 46 imprenditori che operano in Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia.

Il fiscalista facilitava la costituzione di fantomatiche società estere nell’isola a fiscalità agevolata, tutte aventi sede nel medesimo indirizzo portoghese, quindi suggeriva agli imprenditori italiani, effettivi titolari delle imprese “estere”, di fatturare inesistenti operazioni commerciali con il fine di ridurre il proprio carico fiscale in Italia.

È risultato un sistema vantaggioso, dato che gli imprenditori indagati avrebbero riconosciuto al professionista di Pescara sostanziose percentuali stabilite in base agli importi delle false operazioni. [\[6\]](#)

4.2 Analisi del caso e metodi usati per l'attuazione della frode

La frode fiscale, in questo caso, è avvenuta mediante fatturazione per operazioni inesistenti e presentazione di dichiarazioni infedeli con la riconosciuta aggravante del reato transnazionale.

Si fa riferimento a quanto dettato dalla seguente norma: (D.lgs. 74/2000):

“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art.8)

“Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato” (art.2)

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha un posto di rilievo in quanto sono legati dall'unicità del fine: nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo (art. 2).

Normalmente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione.

Il D.lgs. 74/2000 non prevede specifici termini di prescrizione dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; la relativa disciplina, pertanto, si ricava dai principi generali di cui agli articoli 157 e seguenti del codice penale.

La nuova disciplina (modificata dall'articolo 6 della legge 251/2005) stabilisce che la prescrizione si verifica, per tutte le tipologie di reato, "*decorso il tempo corrispondente*

al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto...", come nel caso di tutti i reati previsti dal D.lgs. 74/2000. Si aggiunge inoltre che, per la determinazione del tempo necessario per la prescrizione, non si terrà conto di eventuali diminuzioni o aumenti di pena risultanti dall'applicazione, nel caso concreto, delle circostanze attenuanti e aggravanti. [7]

Le varie operazioni avvenivano attraverso un ulteriore meccanismo fraudolento articolato principalmente attraverso la costituzione di *Trust* a Madeira che, a seguito dell'indagine, sono risultati tutti simulati o fittizi.

Il *Trust* (la cui traduzione è "affidamento") è un istituto giuridico di grande duttilità, riconosciuto in Italia solamente di recente e difficilmente riconducibile ad uno schema operativo immutabile che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. [8]

La sua diffusione nei paesi dove il diritto è di matrice romana, privi di una disciplina sul tema, è affidata alla Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985. L'Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la Legge N. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, impegnandosi così a riconoscere gli effetti giuridici dei *Trust*.

Il *Trust*, quindi, a determinate condizioni può comportare vantaggi in materia impositiva a favore del contribuente, alleggerendone, o quanto meno, diluendo nel tempo il peso dell'imposizione. [9]

In Italia può essere riconosciuto:

- un trust istituito all'estero;
- un trust costituito in Italia per beni situati all'estero;
- un trust istituito da cittadini stranieri in Italia su beni che si trovano in Italia.

Dibattuta è, invece, la possibilità di realizzare un trust così detto puro o interno, cioè costituito in Italia, da un cittadino italiano e avente a oggetto beni siti nel nostro Paese. Prima della ratifica della Convenzione e in mancanza di un'apposita legge, gli scopi raggiunti nel mondo anglosassone con l'istituto in esame, nel nostro Paese sono stati perseguiti mediante altri simili strumenti giuridici, quali il fondo patrimoniale, il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore del terzo e il negozio fiduciario. Quest'ultimo anche nella forma della società fiduciaria. [\[10\]](#)

4.3 Tecniche di prevenzione di una frode

La frode è considerato il furto moderno. Da tempo molti criminali hanno compreso che è più facile commettere delle truffe rispetto ai furti, perché il rischio di essere colti in fragranza di reato è molto più basso, i guadagni che si possono ottenere sono molto più alti, le pene spesso sono meno severe e per la società un ladro rimane un ladro, mentre un truffatore potrebbe essere una persona onesta vessata dalla giustizia penale. [\[11\]](#)

Specialmente nei reati economici vi è la mancanza di una codificazione omogenea tra i sistemi giudiziari nazionali, che spesso delegano la loro sanzione al diritto civile o amministrativo. L'accertamento dei crimini economici richiede un'attività di ricostruzione dei flussi finanziari ed economici molto complessa e costosa, sia nella fase di acquisizione dei dati, sia in quella di elaborazione, sia nella formazione del personale responsabile dei controlli all'interno o all'esterno dell'impresa.

Le aziende affrontano giornalmente diverse minacce che possono ledere pesantemente il proprio business. In Italia più della metà delle aziende che hanno subito frodi

dichiara che la perdita è stata superiore ai 50 mila dollari (circa 40 mila euro), e il 24% addirittura, superiori al milione di dollari (circa 800 mila euro).

Alcune organizzazioni hanno un sistema di prevenzione frodi più sviluppato e riescono ad evadere con più facilità i rischi connessi, altre, invece, non hanno ancora una cultura anti-frode ben strutturata.

Tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione o dal tipo di business, possono essere esposte al rischio di frodi aziendali, andando incontro a danni sia economici che reputazionali.

La prevenzione, l'investigazione e l'individuazione dei rischi di frode sono le attività che consentono alle imprese di riuscire a gestirne il rischio e non subire danni significativi alle proprie finanze ed alla reputazione. Essere in grado di valutare i rischi rappresenta una componente fondamentale per il successo di un'impresa.

Il primo passo per la creazione di un efficace programma di gestione del rischio di frode aziendale è l'analisi del cosiddetto "Ambiente di Controllo", che rispecchia l'attenzione del *Top Management* alla cultura di controllo interno dell'organizzazione.

Il secondo passo è il "*Fraud Risk Assessment*", che è invece il processo di identificazione e valutazione dei rischi di frode al fine di individuare i processi sensibili e le azioni di miglioramento da apportare al sistema di controllo interno.

Successivamente verranno rese note le attività di controllo della frode e dovrà essere definito un efficace piano di comunicazione aziendale al fine di mantenere alta la consapevolezza del rischio di frode.

Al fine di avere un'efficace gestione del rischio di frode non si può dimenticare che, per la metà dei casi vengono individuate in seguito a comunicazioni o lamentele da parte di dipendenti, clienti, fornitori e altre fonti.

È auspicabile quindi che l'azienda si doti di un *Whistleblowing Program*, in prima istanza rivolto ai dipendenti aziendali, che disciplini e implementi idonei canali informativi atti a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a possibili casi di frode.

La formazione all'interno dell'azienda rappresenta il mezzo più efficace nella prevenzione delle frodi. [\[12\]](#)

5. CONCLUSIONE

In questo lavoro si è cercato di approfondire il tema della frode, oggi particolarmente diffuso e sempre più difficile da fronteggiare.

Dalle frodi è importante tutelarsi perché, oltre a produrre effetti visibili sul bilancio, è rilevante in termini di reputazione per un'azienda o un soggetto leso.

Gli strumenti contabili di revisione utilizzati attualmente sono considerati efficienti, ma potrebbero essere migliorati, ad esempio i sistemi di controllo interni sono fondamentali per poter controllare adeguatamente la corporation; tuttavia oltre alla loro implementazione, bisognerebbe attuare un continuo monitoraggio che possa individuare le lacune presenti al fine di poterle colmare in modo adeguato.

Sicuramente, però, esiste una percentuale di persone che può, in determinate circostanze, percepire il desiderio di commettere una frode e, in particolari stati d'animo, può anche metterla in atto.

I fattori individuali che possono scatenare tali reazioni sono di tipo:

- economico, quali la volontà o il bisogno disperato di arricchirsi;
- l'insoddisfazione e la frustrazione generale causate dal proprio stile di vita e dal proprio lavoro;
- ideologico, quali la consapevolezza di vivere in una collettività in cui gli stessi supervisori commettono delle azioni scorrette senza subire delle conseguenze o l'idea che la frode possa essere una sfida alla società presso cui si presta la propria attività;

- psicologico, quali la perdita del proprio *self-control* o il verificarsi di una serie di fatti personali che minano l'integrità personale.

Dunque la prevenzione di qualunque atto illecito, comprese le frodi, non può prescindere dall'etica e dal comportamento del singolo individuo.

Bibliografia e Sitografia

1. **D.Davies.** *La prevenzione degli illeciti societari.* s.l. : Pirola, 2002.
2. **M Allegrini, G. D'Onza, D. Mancini, S. Garzella.** *Le frodi aziendali. Frodi amministrative, alterazioni di bilancio e.* s.l. : FrancoAngeli, 2003,.
3. **G. Polignani, N. Pecchiari, M. Mariani.** *Frodi Aziendali. Forensic accounting, fraud auditing e litigation.* 2012.
4. **Trigali Giovanni** [Rivista]. - [s.l.] : Altalex, 2015.
5. **Donald R. Cressey,** *Other People's Money*(Montclair: Patterson Smith, 1973)
6. **Tasso F.** Il ruolo del revisore esterno nei casi di malversazione [Rivista].
7. <https://www.primopianomolise.it/cronaca/8694/operazione-madeira-indagato-imprenditore-isernino/>
8. <https://fiscomania.com/federico-migliorini/>
9. <https://www.foggiatoday.it/cronaca/operazione-paradiso-pescara-frode-fiscale-madeira.html>
10. <https://www.officinanotarile.it/trust-cosa-serve/>